

29 settembre. Il granduca annuisce alla proposta fattagli dalla seconda camera di render pubbliche le sue sedute.

17 ottobre. Hoffmann, consigliere di stato, dichiara ai deputati, che il granduca assicurava al popolo, per mezzo delle due camere, l'esclusivo diritto di accordare le contribuzioni, e che, fidando intieramente nei sensi di lealtà che animano i deputati, S. A. metteva nelle loro mani tutto il ben essere e la conservazione del granducato. Hoffmann parimenti annuncia, che il suo sovrano, non volendo il popolo di Assia fosse per lungo spazio ancora privo di una costituzione perfetta, adatta allo spirito de' tempi ed agli universali bisogni, invitava gli stati a raccogliere gli elementi propri a creare una carta tanto desiderata, ed a sottoporre prontamente i loro progetti alla sanzione del principe.

21 dicembre. Viene promulgata la nuova costituzione; ed eccone le più essenziali disposizioni: Il granducato fa parte della confederazione germanica; le sue diverse provincie formano un solo e medesimo stato; il granduca riunisce in sè stesso tutti i diritti del potere esecutivo, ed è la sua persona inviolabile e sacra. Se mancano eredi maschi, le femmine succedono al trono. Tutti i cittadini son pari davanti la legge; la differenza delle credenze religiose non ne permette alcuna nei diritti politici e civili; la nascita non accorda alcun privilegio ai pubblici impieghi; l'esercizio di tutte le confessioni cristiane riconosciute è libero e pubblico. La libertà delle persone e delle proprietà non è circoscritta se non ne' casi preveduti dalla legge, e la servitù è in perpetuo abolita. Ne' casi straordinari tutti gli Assiani ponno essere chiamati a prender le armi; nessun cittadino può essere tolto al suo giudice naturale, ed i tribunali sono indipendenti dall'influenza del governo; nessuno può essere arrestato e posto in giudizio se non colle forme prescritte dalla legge. La stampa e lo smercio dei libri sono liberi, salvo i limiti stabiliti dalla legge. I diritti particolari della nobiltà restano quali erano fissati dall' editto 17 febbrajo 1820. Le ordinanze ecclesiastiche non possono pubblicarsi ed eseguirsi senza l'approvazione del governo; gli ecclesiastici sono sottoposti ai tribunali civili. L'amministrazione delle comuni appartiene a' magistrati da esse elet-